

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1260)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, recante modalità di applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della Commissione relativi all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di rendere i produttori di latte compartecipi della gestione del settore lattiero-caseario e dei conseguenti oneri finanziari, le Comunità economiche europee hanno adottato il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1079/77, del 17 maggio 1977, che istituisce il prelievo di corresponsabilità per i produttori di latte, ed il Regolamento (CEE) della Commissione n. 1822/77 del 5 agosto 1977, che detta le norme relative alla riscossione del prelievo medesimo.

I menzionati regolamenti prevedono che i fondi, che con tale iniziativa vengono a costituirsi, siano utilizzati per ampliare e ricercare nuovi mercati per lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari.

Dall'obbligo del prelievo sono espressamente esonerati i produttori delle regioni montane delimitate dalla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975.

Sono stati altresì esonerati dall'applicazione del prelievo, con la decisione della Commissione del 4 novembre 1977, i produttori le cui aziende ricadono nelle regioni del Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, in considerazione del frazionamento delle aziende medesime e della loro organizzazione amministrativa che rende in pratica impossibile la distinzione tra i soggetti che hanno diritto o meno all'esenzione dal prelievo suddetto.

Poichè i regolamenti CEE demandano agli Stati membri la fissazione delle modalità di applicazione, si rende indispensabile l'emanazione di uno strumento giuridico che consenta al nostro Paese di dare pratica esecuzione alle disposizioni comunitarie e che stabilisca le sanzioni per i trasgressori.

Poichè l'obbligo del prelievo decorre dal 16 settembre 1977, per evitare di gravare i produttori di un eccessivo onere per il recupero degli arretrati, si è ritenuto di servirsi dello strumento del decreto-legge che consente di operare con immediatezza, evitando ulteriori ritardi nell'applicazione della normativa comunitaria.

Con tale provvedimento viene definito il concetto di impresa di trattamento o di trasformazione, cui fa carico l'obbligo di trattenere il prelievo di corresponsabilità (articolo 1); sono individuate le aziende agricole che in base alla loro ubicazione usufruiscono, integralmente o solo parzialmente, dell'esonero (articoli 2 e 3); sono stabilite le periodicità e le modalità di tenuta della contabilità di magazzino (articolo 4); viene previsto l'obbligo di un'apposita dichiarazione che il produttore deve esibire, corredata della relativa certificazione dell'autorità competente, per fruire dell'esonero anche parziale dal prelievo (articolo 5); ai fini della tenuta dei registri di magazzino è regolata altresì la cessione del latte tra imprese (articolo 6); sono stabilite le modalità di riscossione del prelievo dovuto per il periodo arretrato, a decorrere dal 16 settembre 1977 (articolo 7), nonchè gli obblighi cui sono tenuti i produttori che vogliono beneficiare degli aiuti comunitari previsti per il latte scremato e per il latticello prodotti ed utilizzati per l'alimentazione del proprio bestiame (articolo 8); vengono stabilite le modalità di versamento del prelievo di corresponsabilità trattenuto dalle imprese e quelle di comunicazione dei relativi dati al Ministero della agricoltura e delle foreste (articolo 9), cui spetta, in base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1822/77, di informare i competenti organi comunitari sull'andamento dei prelievi; viene affidato all'Amministrazione finanziaria l'incarico di effettuare i controlli e di irrogare le sanzioni che vengono all'uopo stabilite (articoli 10 e 11).

Si ritiene opportuno chiarire che l'articolo 2, nel definire le condizioni di esonero dall'obbligo del prelievo, tiene conto dello spirito dei regolamenti CEE sopra menzionati, e della interpretazione che di essi è stata data in sede comunitaria nel corso di riunioni tenutesi in proposito.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, recante modalità di applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della Commissione relativi all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino.

Decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 19 giugno 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio, del 17 maggio 1977 e n. 1822/77 della commissione, del 5 agosto 1977 relativi all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Articolo 1.

Ai fini dell'applicazione sul territorio della Repubblica dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio, del 17 maggio 1977 e n. 1822/77 della commissione, del 5 agosto 1977, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità dovuto dai produttori di latte bovino, per i casi ivi previsti, sono comprese nella definizione di impresa di trattamento o di trasformazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1822/77 tutte le imprese, comunque costituite, che trattano, trasformano o commercializzano latte bovino acquistato e/o conferito dai produttori.

Sono escluse dalla definizione suddetta quelle associazioni, anche di fatto, che utilizzano impianti collettivi per la trasformazione del latte, e nelle quali ogni singolo associato provvede alla commercializzazione del prodotto finito di propria spettanza.

Articolo 2.

Ai fini del presente decreto sono assimilate alle aziende agricole di montagna di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, esonerate dal prelievo, quelle che, pur avendo superfici territoriali al di fuori delle zone delimitate, hanno:

a) la stalla ubicata in zona di montagna, così come delimitata dalla direttiva (CEE) n. 75/268 del consiglio, del 28 aprile 1975.

Nel caso che l'azienda abbia più stalle, ai fini dell'esonero dall'obbligo del prelievo, viene presa in considerazione l'ubicazione della stalla con maggiore produzione di latte;

b) il 90 per cento della superficie territoriale aziendale situata in dette zone di montagna.

Sono altresì esonerati dal prelievo di corresponsabilità, ai sensi della decisione della commissione (CEE) del 4 novembre 1977, quei produttori la cui azienda abbia la stalla ubicata in una delle seguenti regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Articolo 3.

Per i produttori le cui aziende non ricadono nella previsione del precedente articolo e che abbiano superfici aziendali parzialmente ubicate nelle zone di montagna o nelle regioni di cui al medesimo precedente articolo, l'importo del prelievo di corresponsabilità è determinato in proporzione all'incidenza che la superficie foraggera ricadente nelle zone soggette al prelievo ha sulla superficie foraggera totale dell'azienda.

Articolo 4.

La contabilità di magazzino di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1822/77 deve avere una periodicità mensile.

Il registro di magazzino deve essere numerato e bollato ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative e deve essere tenuto a norma dell'articolo 2219 dello stesso codice.

L'eccezione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1822/77, che esonera dall'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino, è estesa alle imprese che acquistano unicamente latte proveniente da produttori totalmente esonerati dal prelievo.

Articolo 5.

I produttori di latte, esonerati anche parzialmente dal prelievo di corresponsabilità in base alle disposizioni comunitarie e del presente decreto, per fruire dell'esenzione o della riduzione del prelievo medesimo, sono tenuti a presentare all'acquirente una apposita dichiarazione, in carta semplice, corredata da una certificazione del sindaco o del presidente della comunità montana, competenti per territorio, attestante che l'azienda ha i requisiti richiesti per l'esonero o per la riduzione del prelievo, precisando in tal caso la misura della riduzione stessa, espressa in percentuale.

L'impresa acquirente dovrà trattenere la documentazione giustificativa dell'esonero o della riduzione del prelievo e tenerla a disposizione del personale addetto al controllo.

Articolo 6.

La cessione del latte tra imprese, come definite dall'articolo 1 del presente decreto, deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa venditrice dalla quale risulti che il prodotto in questione è già stato assoggettato al prelievo di corresponsabilità, anche parziale, se rientra nell'ipotesi prevista dall'articolo 3 del presente decreto, ovvero che lo stesso è esente, in tutto o in parte, da prelievo perchè prodotto nelle zone escluse da tale obbligo.

Articolo 7.

Il prelievo per il latte fornito dal produttore nel periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e la fine del mese dell'entrata in vigore del presente decreto viene trattenuto dalle imprese sui pagamenti che le stesse effettueranno ai produttori:

- a) per le imprese che effettuano il saldo del latte venduto o conferito dal produttore una volta all'anno, a chiusura della gestione annuale;
- b) per le imprese che non rientrano fra quelle previste dalla precedente lettera a), in rate mensili scaglionate entro il settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8.

Tenuto conto della disposizione prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77, l'aiuto comunitario per il latte scremato e per il latticello prodotti ed utilizzati per l'alimentazione dei propri animali, previsto dagli articoli 6, 7, 8 ed 8-bis del regolamento (CEE) n. 1105/68 della commissione, del 27 luglio 1968, è corrisposto agli allevatori interessati a condizione che dimostrino di aver soddisfatto l'obbligo di pagare, per ogni 100 chilogrammi di latte scremato o di latticello, il prelievo stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1822/77, o di esserne esonerati.

Le imprese che beneficiano degli aiuti per il latte scremato ed il latticello utilizzati per l'alimentazione dei propri animali ai sensi della regolamentazione comunitaria, sono esonerate dall'obbligo di dimostrazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora dimostrino di aver già trattenuto il prelievo sul latte dei conferenti.

Sono tenuti al versamento del prelievo anche gli agricoltori facenti parte delle associazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del presente decreto, qualora percepiscano gli aiuti comunitari per il latte

scremato ed il latticello, e sempre che non ricadano nelle zone espressamente esonerate.

Il versamento del prelievo di cui al presente articolo per il periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e la fine del mese dell'entrata in vigore del presente decreto dovrà essere effettuato, anche ratealmente, entro il settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9.

Le somme relative al prelievo di corresponsabilità, trattenute dalle imprese ai produttori o che devono essere corrisposte direttamente dai produttori, sono versate, nei termini e con le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1822/77, in una contabilità speciale ai sensi dell'articolo 1223, lettera *a*), delle istruzioni generali servizi tesoro intestata al « Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — Prelievo di corresponsabilità sul latte », aperta presso le sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato.

Le somme suddette dovranno mensilmente affluire ad un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la tesoreria centrale intestato « Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — Prelievo di corresponsabilità sul latte ».

I soggetti tenuti al versamento del prelievo devono inoltre inviare, nei termini previsti dal regolamento (CEE) n. 1822/77, al Ministero della agricoltura e delle foreste una dichiarazione, accompagnata da una copia della ricevuta del versamento, dalla quale risultino i quantitativi mensili di latte consegnato dai produttori e/o il quantitativo di latte soggetto a prelievo.

Le imprese, che ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1822/77 versano il prelievo sulla base del latte scremato e del latticello che beneficiano dell'aiuto comunitario, nella dichiarazione devono indicare i quantitativi di latte scremato e di latticello per i quali hanno richiesto l'aiuto.

Per il periodo arretrato, dal 16 settembre 1977 al giorno di entrata in vigore del presente decreto, le dichiarazioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere inviate al competente ufficio entro i dieci giorni successivi a quello in cui sarà stato effettuato il versamento. Il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 di ogni mese comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma riscossa nel mese precedente.

Articolo 10.

Il controllo sull'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (CEE) numeri 1079/77 e 1822/77 e dal presente decreto è affidato agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria.

Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50

per cento dell'entità del prelievo di corresponsabilità dovuto nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga esguito tardivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. La soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo nella ipotesi in cui il versamento non sia effettuato entro il trentesimo giorno dal termine suddetto.

Qualora il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto e la differenza venga corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la soprattassa è pari al 50 per cento delle somme versate tardivamente. Qualora la differenza non venga corrisposta entro tale termine la soprattassa è pari al doppio delle somme ancora dovute.

In caso di irregolare tenuta della contabilità di magazzino di cui all'articolo 4 del presente decreto si applica la pena pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.000.000.

Articolo 11.

In caso di infrazione il processo verbale redatto dagli ufficiali o dagli agenti di polizia tributaria deve essere trasmesso all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione l'infrazione stessa è stata accertata. L'ufficio, determinato l'ammontare del prelievo di corresponsabilità dovuto, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi, emette ingiunzione di pagamento a carico del trasgressore.

Si osservano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, quanto alla misura e decorrenza degli interessi.

Articolo 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1978.

FANFANI

ANDREOTTI — MARCORA — FORLANI —
BONIFACIO — MALFATTI — PAN-
DOLFI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO